

REGIONE SICILIANA

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CEFPAS

CALTANISSETTA

STATUTO

(adottato con delibera del Consiglio di amministrazione del Cefpas 20 settembre 1997, n.1, modificato con delibera del C.d.A. 12 luglio 2000, n.20, ed approvato dall'Assessorato regionale della sanità con D.A. 14.3.2001, n.34145).

Testo coordinato

TITOLO I

Costituzione, sede, scopi

ART. 1 - Costituzione e sede.

Il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), istituito con l'art. 20 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 é ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Caltanissetta.

ART. 2 - Scopi.

Il CEFPAS ha per scopi:

1. la formazione permanente e l'aggiornamento professionale degli operatori sociosanitari e della scuola, limitatamente all'ambito socio-sanitario, in accordo alla programmazione regionale sulla materia elaborata dall'Assessorato regionale della sanità;
2. la realizzazione, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, di una scuola superiore di sanità per i dirigenti del servizio sanitario;
3. la ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, della educazione alla salute e della prevenzione;
4. le attività di promozione ed educazione alla salute e medicina preventiva;
5. la collaborazione con le Università siciliane per le rispettive esigenze didattiche e scientifiche;
6. lo svolgimento di convegni scientifici, seminari ed incontri di studio;
7. la realizzazione di studi e pubblicazioni;
8. la realizzazione nelle Aziende sanitarie locali della Regione siciliana di una rete di documentazione e multimediale per l'aggiornamento professionale, con la messa a disposizione di accessi alle banche dati, la fornitura di materiale bibliografico e di sussidi audiovisivi e ogni altro servizio correlato;
9. la realizzazione di attività complementari al conseguimento dei fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502;

10. qualsiasi altra attività ed iniziativa utile al conseguimento dei propri scopi.

TITOLO II Organi dell'ente

ART. 3 - Organi

Sono organi dell'ente:

- a) il direttore generale, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione;
- b) il consiglio di amministrazione,
- c) il comitato scientifico;
- d) *collegio sindacale. (1)*

ART. 4 - Direttore generale.

Il direttore generale ha la legale rappresentanza del Centro ed adotta tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi istituzionali, ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno. Adotta, nei casi di necessità e di urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo art. 5, comma 1, lettere d), e ed f,) e li sottopone alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

Il direttore generale è nominato tra personalità in possesso di documentata esperienza organizzativa nel settore della formazione socio-sanitaria.

Il direttore generale ha facoltà di avvalersi di consulenze scientifiche, tecniche, giuridiche ed amministrative e può proporre al Consiglio di amministrazione l'intervento, nelle sedute, di esperti da sentire su particolari argomenti posti all'ordine del giorno.

Alla nomina del direttore generale provvede il Presidente della Regione siciliana, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il *settantacinquesimo* anno di età. *I contenuti di tale contratto sono quelli fissati dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n.502 e alla determinazione della misura degli emolumenti provvede il Presidente della Regione siciliana, previa delibera della Giunta regionale (1).*

In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore della formazione su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.

In caso di vacanza si applicano le disposizioni di cui all'art.3, sesto comma, del decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni. (1).

ART. 5 - Consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) lo statuto del centro e le sue eventuali modifiche;
- b) il regolamento organico e il trattamento economico e giuridico del personale;
- c) i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) l'assestamento di bilancio;
- e) gli acquisti e le vendite di immobili e la costituzione di diritti reali;
- f) l'accettazione di beni immobili.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal direttore generale, che lo convoca e lo presiede, da quattro componenti di elevata capacità professionale e in possesso di documentata

esperienza in campo giuridico o economico o organizzativo o di gestione del personale, designati rispettivamente:

1. dal Presidente della Regione siciliana;
2. dal Ministro della Sanità;
3. dal Ministro per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica;
4. dall'Assessore regionale per la Sanità.

Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione siciliana e dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Il direttore generale, i componenti del Consiglio di amministrazione e quelli del collegio dei revisori, il direttore della formazione e quello amministrativo e i dipendenti del CEFPAS non possono essere dirigenti o ricoprire cariche in società od enti la cui attività sia o possa essere in contrasto con quella del Centro.

Alle sedute del Consiglio partecipano, con voto consultivo, il direttore della formazione e il direttore amministrativo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Centro, designato dal direttore generale. Il segretario redige i verbali del Consiglio di amministrazione e ne cura la tenuta e la custodia.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono inviate all'Assessore regionale per la sanità che, entro dieci giorni dalla loro ricezione, può sospenderne l'esecuzione per la richiesta di chiarimenti o modifiche. Le deliberazioni diventano esecutive se nel termine di dieci giorni dalla ricezione non vengono sospese dall'Assessore e, nel caso di intervenuta sospensione, se nel termine di dieci giorni dalla ricezione dei chiarimenti o del provvedimento che apporta le modifiche richieste non vengono respinte.

Il componente del Consiglio di amministrazione che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dalla carica. Alla sostituzione si provvede su designazione dell'organo che ha designato il componente dichiarato decaduto.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta ogni trimestre ed in via straordinaria quando il direttore generale lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta due consiglieri o il collegio dei revisori. Salvo casi di eccezionale urgenza, la convocazione con l'ordine del giorno deve essere comunicata dal direttore generale ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con raccomandata postale.

Il Consiglio può riunirsi, eccezionalmente, anche fuori sede.

Ai componenti del consiglio di amministrazione compete un emolumento la cui misura è stabilita con decreto del Presidente della Regione siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale. Alla scadenza del termine di durata, in presenza dei presupposti previsti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 15 luglio 1994, n. 444.

ART. 6 - Comitato scientifico.

Il comitato scientifico provvede a:

1. esprimere parere sul programma di attività proposto annualmente dal direttore della formazione;
2. esprimere parere sui criteri per la nomina dei docenti;
3. formulare proposte di attività al direttore della formazione.

Il comitato scientifico è composto da otto membri scelti fra studiosi di riconosciuta competenza, nell'ambito delle discipline e delle attività di interesse per i compiti istituzionali del Centro, in possesso di specifica e documentata esperienza di livello nazionale o internazionale. Inoltre è componente di diritto del comitato scientifico il vicepresidente in carica del comitato tecnico

scientifico dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'art. 20 della legge regionale 6 gennaio 1981, n.6.

Il comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità. Con il decreto costitutivo il Presidente della Regione nomina il Presidente del Comitato, fra i suoi componenti. I componenti possono essere riconfermati.

Il Comitato dura in carica cinque anni ed elegge al suo interno il vicepresidente.

Alle riunioni del Comitato partecipano il direttore generale ed il direttore della formazione del Centro. Possono essere chiamati a partecipare altri esperti scelti dal Comitato.

Il Comitato scientifico può riunirsi, eccezionalmente, anche fuori sede.

Ai componenti del Comitato scientifico compete, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza, la cui misura è stabilita con decreto del Presidente della Regione siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale.

Alla scadenza del termine di durata del comitato scientifico, in presenza dei presupposti previsti, si applicano le disposizioni di cui all'art.3 del decreto legge 16 maggio 1994, convertito in legge dall'art.1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n.444, recepita dalla legge regionale siciliana 28 marzo 1995, n.22. (1).

ART. 7 - Collegio sindacale. (1).

Il collegio *sindacale* vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, ed assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa, compresi i valori, i titoli e i conto correnti postali o bancari eventualmente esistenti e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento del Centro. *I componenti del collegio sindacale* possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio *sindacale* è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da cinque membri di cui:

- a) uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
- b) uno designato dall'Assessore regionale per la sanità;
- c) *uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; (1).*
- d) *uno dal Ministro della sanità; (1).*
- e) uno designato dal Sindaco di Caltanissetta.

I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in possesso dei requisiti di cui all'art.3 ter, comma 3, del decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni. (1).

Il Presidente del collegio viene eletto dai componenti nella prima seduta. Il Presidente convoca il Collegio e ne coordina l'attività.

Il Collegio sindacale dura in carica *tre* anni. I suoi componenti possono essere confermati.

Il componente del Collegio dei sindaci che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dalla carica. Alla sostituzione si provvede su designazione dell'organo che ha designato il componente dichiarato decaduto.

Alla scadenza del termine di durata, del collegio dei sindaci, in presenza dei presupposti previsti, si applicano le disposizioni di cui all'art.3 del decreto legge 16 maggio 1994, convertito in legge dall'art.1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n.444, recepita dalla legge regionale siciliana 28 marzo 1995, n.22. (1).

Al Presidente del Collegio ed ai sindaci competono le indennità previste dall'art. 3 comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

ART. 8 - Direttore della formazione.

Il direttore della formazione ha la responsabilità organizzativa delle attività del Centro. Propone il piano delle attività e la nomina dei docenti. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo.

Il direttore della formazione è nominato dal direttore generale, entro trenta giorni dall'immissione nelle funzioni, non deve aver superato il sessantacinquesimo anno di età e deve essere in possesso del diploma di laurea e di comprovata esperienza nel campo formativo del settore sanitario e della Salute pubblica. Può essere riconfermato.

Il rapporto di lavoro del direttore della formazione è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. I contenuti di tale contratto sono quelli fissati dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e alla determinazione degli emolumenti provvede il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. (1).

Il direttore della formazione cessa dall'incarico con la nomina del nuovo direttore della formazione da parte del direttore generale. Può essere sospeso o dichiarato decaduto per gravi motivi, dal direttore generale, con provvedimento motivato.

ART. 9 - Direttore amministrativo.

Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi del Centro e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo.

Il direttore amministrativo è nominato dal direttore generale, entro trenta giorni dall'immissione nelle funzioni, non deve aver superato il sessantacinquesimo anno di età e deve essere in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, esperienza amministrativa comprovata dall'aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione amministrativa in enti pubblici o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Può essere riconfermato.

Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. I contenuti di tale contratto sono quelli fissati dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502. I contenuti di tale contratto sono quelli fissati dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e alla determinazione degli emolumenti provvede il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. (1).

Il direttore amministrativo cessa dall'incarico con la nomina del nuovo direttore amministrativo da parte del direttore generale. Può essere sospeso o dichiarato decaduto per gravi motivi, dal direttore generale, con provvedimento motivato.

ART. 10 - Personale.

Il rapporto di lavoro del personale del Centro è di diritto privato.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dal regolamento organico. L'approvazione dei ruoli organici e del regolamento organico è di competenza del Consiglio di amministrazione.

Per il perseguimento dei suoi particolari fini, il Centro può fare ricorso ad assunzioni di personale, con contratto di lavoro di diritto privato, a tempo determinato ed anche a tempo parziale.

Per il funzionamento del Centro può essere utilizzato, inoltre, personale comandato dalla Regione o da altri enti od aziende.

TITOLO IV PATRIMONIO

ART. 11 -Patrimonio.

Il patrimonio del CEFPAS è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili ad esso assegnati con l'art. 20 comma 5 della legge regionale 3 novembre 1993, n.30, facenti parte del complesso di immobili, arredi, impianti ed attrezzature ubicato a Caltanissetta in contrada S.Elia, realizzato dall'Unità Sanitaria Locale n.16 di Caltanissetta con il finanziamento del fondo investimenti ed occupazione;
- b) dagli immobili di cui diventi proprietario secondo le previsioni di cui all'art. 21 comma 9 lettera d) della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
- c) da ogni altro bene mobile che sarà ulteriormente acquistato.
- d) da eventuali altri beni pervenuti per lasciti, donazioni o ad altro titolo. I beni mobili ed immobili del Centro devono essere descritti e valutati in appositi inventari, con l'osservanza della normativa vigente.

Entro un anno dall'avvenuta approvazione del presente statuto e della pianta organica con relativo regolamento, si deve provvedere all'inventario dei beni facenti parte del complesso patrimoniale di cui al comma precedente.

TITOLO V NORME DI CARATTERE FINANZIARIO E PER IL BILANCIO

ART. 12 - Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario del Centro inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 13 - Bilanci preventivi.

Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve essere presentato, entro il 15 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce, dal direttore generale al Collegio dei revisori ed entro il 30 giugno, corredato della relazione del Collegio al Consiglio di amministrazione perché possa essere adottato entro il termine del 15 agosto, in modo da essere presentato all'Assessorato regionale della sanità per l'approvazione unitamente alla relazione del collegio dei revisori entro il termine del 31 agosto.

Al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio pluriennale, che contiene le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza, con riferimento alle attività considerate nel piano pluriennale.

Il bilancio pluriennale si riferisce ad un periodo di tre anni, compreso quello preso in considerazione dal bilancio annuale, e per le attività di cui all'art. 20 comma 1 lettera a) della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 è raccordato alla programmazione regionale sulla materia elaborata dall'Assessorato regionale della sanità.

Entro il termine del 30 novembre il bilancio preventivo dell'esercizio è sottoposto all'asestamento con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

Con l'asestamento si provvede, oltre alle variazioni che si ritengono opportune anche al fine di adeguare gli stanziamenti di competenza alle effettive residue esigenze dell'esercizio:

1. all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2. all'aggiornamento del saldo finanziario dell'esercizio precedente;
3. all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le variazioni di bilancio che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio sono adottate dal direttore generale.

Nel caso che entro il termine del 31 dicembre il bilancio preventivo non risulti approvato, si procede alla gestione in regime di esercizio provvisorio per la riscossione delle entrate e, fino al termine massimo del 30 aprile, anche per l'autorizzazione delle spese entro i limiti mensili di un dodicesimo degli stanziamenti dei capitoli previsti nel bilancio dell'esercizio precedente.

ART. 14 - Bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo è presentato dal direttore generale al consiglio di amministrazione, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, perché possa essere approvato entro il termine del successivo 30 giugno. E', poi, presentato all'Assessorato regionale della sanità unitamente alla relazione del collegio dei revisori entro il successivo 15 luglio.

ART. 15 - Servizio di cassa e di tesoreria.

Il servizio di cassa e di tesoreria può essere affidato, con apposita convenzione, ad istituti di credito operanti nel territorio della Regione.

I mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso sono firmati dal direttore generale o da un suo delegato e controfirmati dal direttore amministrativo.

ART. 16 - Servizio di economato.

Per le spese che richiedono pronta cassa il Centro si avvale del proprio servizio di economato, secondo modalità che saranno fissate con apposito regolamento deliberato dal direttore generale.

ART. 17 - Norma di rinvio.

La disciplina contenuta nel presente titolo sarà adeguata alle norme che la Regione siciliana andrà ad emanare secondo le previsioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, *come sostituito dall'art.5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229 anche ad integrazione dell'art.31 della l.r. 17 marzo 2000, n.8. (1).*

...(2)

Note

- (1) Le parti in *“corsivo”* sono state introdotte a seguito dell'adozione delle modifiche al testo dello Statuto del CEFPAS da parte del Consiglio di amministrazione del Centro, con deliberazione 12 luglio 2000, n.20, e dalle ulteriori modifiche inserite dall'Assessore regionale per la sanità con il D.A. 14.3.2001, n.34145, che ha approvato lo stesso Statuto.
- (2) Risultano soppressi con la citata deliberazione del Consiglio di amministrazione 12 luglio 2000, n.20, il titolo VI *“Forme associative”* e l'art.18 *“Partecipazioni”*, di cui alla Statuto adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 20 settembre 1997.